

COPIA



COMUNE DI COGNE
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE COGNE
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. **14**

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU PER L'ANNO 2012.

L'anno **duemiladodici** addì **nove** del mese di **febbraio** alle ore diciassette e minuti zero nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita come segue la Giunta Comunale:

COGNOME e NOME	PRESENTE
ALLERA Franco - Sindaco	Sì
PERRATONE Claudio - Vice Sindaco	Sì
BURLAND Chantal - Assessore	Sì
CARLESSO Mirko - Assessore	Sì
CELESIA Andrea - Assessore	Sì
GUICHARDAZ Carlo - Assessore	Sì
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	0

Assiste quale Segretario Comunale la Dott.ssa Stefania TRAVASA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ALLERA Franco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU PER L'ANNO 2012.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che il decreto lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito agli articoli 8 e 9 la nuova imposta municipale propria a decorrere dal 2014 ma il Governo Monti, con D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ha anticipato, in via sperimentale, la decorrenza della suddetta imposta al 2012 per renderla applicabile, a regime, dal 2015;

PREMESSO PERTANTO CHE:

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con legge n. 214 del 2011 ha disposto l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e che l'imposta viene applicata, in tutti i Comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute in tale decreto e, in quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sul federalismo fiscale;
- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa ove per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei c. 4 e 5 del citato art. 13;

VISTO il decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011 ed in particolare gli articoli 7, 8 e 9, i quali recitano:

“Art. 7 Federalismo fiscale municipale

1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:

- a) una imposta municipale propria;
- b) una imposta municipale secondaria.

2. A decorrere dall'anno 2014, ai comuni e' attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 10, pari al trenta per cento.

3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 2, tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 8 Imposta municipale propria

1. L'imposta municipale propria e' istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.

... omissis...

Art. 9 Applicazione dell'imposta municipale propria

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
... omissis...”;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.»;

CONSIDERATO che per effetto della norma suddetta l'imposta comunale immobili ICI di cui al titolo I, capo I, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 già dal 2012 è stata sostituita con l'art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.» di conversione decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011);

VISTO l'art. 53, comma 16 della legge 23/12/00 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO CHE nel decreto mille-proroghe (DL. n. 216/2011 pubblicato sulla GU n.302 del 29.12.2011) è stata inserita la proroga dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2012 degli enti locali al 30.06.2012;

VISTO, altresì, l'art. 17 della legge regionale n. 30 del 13.12.2011 (legge finanziaria per gli anni 2012/2014) che proroga dei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione Pluriennale degli enti locali entro il 31.01.2012;

CONSIDERATO che l'art. 21 comma 2 lett. g) del vigente Statuto Comunale stabilisce le competenze alla Giunta Comunale in merito alla determinazione delle tariffe, delle tasse e delle aliquote delle imposte comunali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 6 marzo 2007 avente per oggetto “Conferma della competenza della Giunta Comunale a determinare le aliquote”

DATO ATTO che è riservata allo Stato una quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili – escluse le abitazioni principali e loro pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale – l'aliquota di base del 0,76%, precisando che le detrazioni e le riduzioni di imposta stabilite dai singoli comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

VALUTATA pertanto l'opportunità in via cautelativa per il corrente anno 2012 – primo anno di applicazione sperimentazione della nuova imposta – di apporre solo limitate modifiche alle aliquote ordinarie del 0,4% e del 0,76% come fissate dalla normativa sopra richiamata in ragione della mancanza, ad oggi, di disposizioni certe in merito alle modalità applicative di molteplici profili che caratterizzano la nuova imposta e della difficoltà di valutare in modo corretto quali saranno le conseguenze della compartecipazione erariale al gettito dell'imposta in assenza di precise indicazioni da parte del Ministero delle Finanze, rimarcando che risulta

estremamente difficile predisporre una stima del gettito dell'imposta municipale propria e delle conseguenze sul bilancio di previsione in considerazione del fatto che, a tutt'oggi, né il Ministero né la Regione hanno fornito indicazioni su quali potranno essere le conseguenze della clausola di invarianza di gettito prevista dall'art. 13, comma 17, del DL n. 201/2011 e, per le regioni a statuto speciale, dell'applicazione dell'art. 28 dello stesso decreto legge;

RITENUTO invece opportuno per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, convertito con Legge 133/1994, applicare l'aliquota agevolata pari allo 0,1% anziché lo 0,2% al fine di intervenire a favore di un settore che versa da anni in difficoltà economiche;

ATTESO che il Comune di Cogne intende stabilire un'aliquota agevolata a favore degli immobili locati con regolare contratto debitamente registrato. Tale agevolazione verrà applicata limitatamente al periodo dell'anno in cui la registrazione del contratto produce i suoi effetti.

ATTESO che il Comune di Cogne intende stabilire un'aliquota agevolata a favore delle strutture ricettive in considerazione della collaborazione che verrà loro richiesta per l'incasso ed il successivo trasferimento nelle casse comunali dell'imposta di Soggiorno.

RITENUTO pertanto di dover proporre le aliquote d'imposta per l'esercizio 2012 nell'ambito di quanto previsto dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e più specificatamente come evidenziato nella **Tabella** seguente:

Tipo immobile	Aliquota IMP/IMU
Abitazione Principale - e sue pertinenze (Max. 1 per tipo – C2 / C6 / C7)	0,40 %
Fabbricati Rurali ad uso Strumentale di cui all'art.9 comma 3bis del D.L. 557/1993, convertito in Legge 133/1994	0.10 %
Immobili locati con regolare contratto d'affitto registrato L'agevolazione verrà applicata limitatamente al periodo dell'anno in cui la registrazione del contratto produce i suoi effetti.	0,71 %
Immobili Categoria D2	0,71 %
Aliquota di base	0,76 %

CONSIDERATO pertanto ad oggi – in ragione delle oggettive difficoltà di predisporre una stima corretta del gettito dell'imposta municipale propria e delle conseguenze sul bilancio comunale del prelievo erariale – di iscrivere nello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2012 un gettito corrispondere a quello previsto nel 2011 relativamente all'entrata derivante dall'I.C.I., oltre al trasferimento compensativo del mancato introito dell'ICI sull'abitazione principale, per un importo complessivo di circa € 1.200.000,00 ove si procederà alle eventuali opportune variazioni alle poste di bilancio a seguito delle disposizioni che verranno impartite dal Ministero e dalla Regione sui trasferimenti di cui all'art. 13, comma 17 del decreto Monti e, per le regioni a statuto speciale, all'art. 28 del medesimo decreto legge;

VISTA la L.R. 54/1998 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 40/1997 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 3 febbraio 1999, con particolare riguardo all'art. 9 comma 1, lettera f) e p), e comma 3, il quale dispone che venga allegata al bilancio di previsione la deliberazione con la quale vengono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote, di imposta e le eventuali maggiori detrazioni;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30.11.2000 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

A VOTI unanimi favorevoli, palesemente espressi da tutti i presenti e votanti;

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1. di prendere atto degli obblighi previsti dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.» ed in particolare l'art.13, comma 1, della Legge suddetta che testualmente recita: "L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.", e pertanto di inserire nel Bilancio 2012 e relativo pluriennale l'Imposta Municipale Propria";
2. di proporre con riferimento all'esercizio finanziario **2012**, le aliquote dell'**Imposta Municipale Propria**, impropriamente detta anche *Imposta Municipale Unica* o *IMU*, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 13 del Decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e più specificatamente come evidenziato nella **Tabella** seguente:

Tipo immobile	Aliquota IMP/IMU
Abitazione Principale - e sue pertinenze (Max. 1 per tipo – C2 / C6 / C7)	0,40 %
Fabbricati Rurali ad uso Strumentale di cui all'art. 9 comma 3bis del D.L. 557/1993, convertito in Legge 133/1994	0.10 %
Immobili locati con regolare contratto d'affitto registrato L'agevolazione verrà applicata limitatamente al periodo dell'anno in cui la registrazione del contratto produce i suoi effetti.	0,71 %
Immobili Categoria D2	0,71 %
Aliquota di base	0,76 %

3. dato atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.
Naturalmente le detrazioni previste, sia i 200 euro, sia la detrazione per figli di età inferiore a 26 anni non possono superare l'imposta lorda a carico, quindi non saranno riconosciuti rimborsi nel caso in cui le detrazioni superino l'imposta da pagare;
4. dato atto altresì che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (*ex alloggio coniugale*) nonché ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (*anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata*);
5. di stimare, conseguentemente in via presunta, il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria in € 1.200.000,00 da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012;
6. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare variazioni per effetto di norme statali in merito;
7. di dare atto che le aliquote di cui alla presente deliberazione applicate dal Comune di Cogne entrano in vigore dal periodo di imposta per l'anno 2012;
8. di dare atto che la presente deliberazione verrà allegata al bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2012/2014;
9. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;
10. di dare mandato al competente ufficio tributi per l'adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
11. di disporre la trasmissione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(F.to ALLERA Franco)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Stefania TRAVASA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito internet ufficiale di questo Comune il 16/02/2012, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.69 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, art. 52 bis, della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i., diventando esecutiva a decorrere dalla data odierna, art. 52 ter della stessa legge.

Cogne, lì 16/02/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Stefania TRAVASA)

AUTENTICAZIONE DI COPIA

Cogne, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Stefania TRAVASA)
